

Legge regionale 25 novembre 2019, n. 41

Integrazione e promozione della minoranza romani e modifica alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 19.

(BURC n. 131 del 25 novembre 2019)

Art. 1

(Obiettivi generali)

1. La Regione Calabria, nel rispetto dei principi di pluralismo sanciti dalla Costituzione, dall'articolo 2 dello [Statuto della Regione Calabria](#), dalla Convenzione - quadro per la protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 1995, dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 5 novembre 1992, dalla Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2013 sulle lingue europee minacciate di estinzione e sulla diversità linguistica (2013/207 (INI) nota come Rapport Alfonsi, nonché dei principi contenuti nella Comunicazione della Commissione europea n. 173 del 5 aprile 2011, cosiddetto Quadro UE per le strategie nazionali di integrazione dei rom fino al 2020, adotta opportune azioni dirette all'integrazione e alla promozione della minoranza romani nel territorio regionale.

Art. 2

(Iniziative pubbliche)

1. La Regione Calabria, al fine di promuovere iniziative pubbliche per commemorare lo sterminio della minoranza romani ad Auschwitz, riconosce il giorno del Porrajmos, che coincide con il 2 agosto.
2. La Regione Calabria, al fine di promuovere iniziative pubbliche per diffondere la conoscenza della minoranza romani, riconosce la giornata internazionale della popolazione romani, che coincide con l'8 aprile.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono quantificati nella misura massima di 5.000,00 euro.

Art. 3

(Istituzione e funzioni dell'Osservatorio territoriale partecipativo delle comunità romani)

1. Al fine di promuovere l'integrazione della minoranza romani presente sul territorio regionale, la Regione Calabria istituisce l'Osservatorio territoriale partecipativo delle comunità romani (OTP) con le funzioni di:
 - a) effettuare studi di tipo quantitativo e qualitativo sulla natura e composizione della minoranza romani;
 - b) effettuare analisi volte alla valutazione e al monitoraggio delle politiche attuate e in corso di attuazione sulla minoranza romani;
 - c) fornire un supporto conoscitivo finalizzato alla programmazione di azioni per la promozione della minoranza romani;
 - d) realizzare, favorire o supportare studi di tipo linguistico e culturale sulla comunità romani;
 - e) realizzare, favorire o supportare attività di formazione sulla comunità romani al fine di sviluppare la partecipazione attiva e qualificata dei membri di tale comunità;
 - f) favorire la partecipazione attiva e qualificata delle comunità romani alle attività politiche e amministrative delle istituzioni territoriali e locali, a quelle culturali e sociali di ogni tipo, per creare sinergia con la società civile;
 - g) realizzare azioni di proficuo scambio e confronto con analoghi Osservatori regionali o altri istituti di ricerca.

Art. 4

(Struttura e composizione dell'OTP)

1. L'OTP è un organo di studio, di ricerca e promozione formativa e sociale, avente natura tecnico-scientifica, con funzioni consultive e propositive agli organi politici della Regione.
2. La nomina dei componenti dell'OTP è effettuata dal dipartimento competente in materia sulla base della valutazione oggettiva dei curricula, secondo parametri e criteri che stabiliscono, a parità di punteggio, la precedenza per:
 - a) la qualità dei curricula;
 - b) il rispetto per la parità di genere;
 - c) il candidato più giovane d'età.
3. L'OTP è composto da nove membri, di cui:
 - a) cinque membri del mondo accademico e della società civile di provata esperienza sulla minoranza romanì nell'ambito giuridico, sociologico, storico, pedagogico, linguistico, interculturale e della ricerca;
 - b) quattro membri delle comunità romanì.
4. L'OTP, nella prima seduta, elegge in seno ad esso un Presidente.
5. I componenti dell'OTP restano in carica per tre anni. L'assenza permanente per malattia, morte o dimissioni di uno dei componenti, comporta la riapertura del procedimento di nomina dei nuovi componenti, che si conclude entro sessanta giorni dall'accertamento dell'assenza da parte del Presidente.
6. Con decorrenza dalla prima seduta, il Presidente dell'OTP trasmette semestralmente al Garante di cui all'articolo 5 una dettagliata relazione sulle attività svolte dall'Osservatorio.
7. L'incarico di componente dell'OTP è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborsi spese.

Art. 5

(Garante regionale per i diritti delle comunità romanì)

1. Il Consiglio regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo avviso pubblico, nomina il Garante regionale per i diritti delle comunità romanì calabresi, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, in base alla valutazione della professionalità rilevata dai curricula presentati secondo parametri e criteri oggettivi che stabiliscono, a parità di punteggio la precedenza per la qualità dei curricula, il rispetto della parità di genere e la più giovane età.
2. Il Garante dura in carica tre anni e può essere confermato per una sola volta.
3. Il Garante svolge il ruolo di garanzia dei diritti fondamentali della comunità romanì, nonché di mediazione rispetto alle segnalazioni dell'OTP, anche in via informale. Il Garante segnala alle autorità competenti i casi di violazione dei diritti umani.
4. Il Garante è scelto tra persone che assicurino indipendenza, terzietà e idoneità alla funzione, siano di riconosciuta competenza nelle discipline afferenti alla salvaguardia dei diritti umani e possiedano un'esperienza pluriennale in tale campo.
5. Il Garante non può ricoprire cariche elettive, governative o istituzionali, né ricoprire altri incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura, né svolgere attività lavorativa, autonoma o subordinata, né rivestire incarichi di responsabilità in partiti politici o in organizzazioni no profit.
6. Il Garante è immediatamente sostituito in caso di dimissioni, incompatibilità, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all'incarico, condanna penale definitiva.
7. Il Garante ha l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria competente ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato.
8. Entro il 30 giugno di ogni anno il Garante presenta al Consiglio regionale della Calabria una relazione annuale sull'attività svolta dall'OTP nell'anno precedente, indicando la natura degli interventi, gli esiti degli stessi e le proposte per migliorare il processo di interazione e integrazione culturale delle comunità romanì, nonché i diritti fondamentali.
9. La relazione annuale è altresì trasmessa ai consigli comunali calabresi.
10. Al Garante regionale spetta un'indennità di carica pari a 10.000,00 euro annui onnicomprensiva di rimborso spese.

Art. 6

(Norme organizzative e funzionali)

1. E' istituito presso la struttura organizzativa della Giunta regionale l'Ufficio regionale dell'OTP e del Garante regionale per i diritti delle comunità romani.

Art. 7

(Modifica all'art. 1 della [l.r. 19/1995](#))

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della [legge regionale 19 aprile 1995, n. 19](#) (Partecipazione della Regione all'Istituto della Biblioteca Calabrese), dopo la parola: "calabrese" si aggiungono le seguenti parole: "anche mediante distacco funzionale temporaneo di personale dipendente".

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in 15.000,00 euro, si provvede con le risorse allocate alla missione 20, programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2019-2021, a valere sul "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente", che viene ridotto del medesimo importo.
2. Per gli esercizi successivi all'anno 2021, il contributo di cui al comma 1 è consentito nei limiti delle risorse autonome, per come stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.
3. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione 2019-2021 con prelievo dal Fondo speciale di cui al comma 1 ed all'allocazione alla missione 01, programma 07 (U.01.07) dello stato di previsione delle spese del bilancio medesimo.